

**IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA:
PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE
DI SOVRACOMPENSAZIONI NELL'ANNO 2016 PER I SOGGETTI DI CUI AL
COMMA 2.1 DELLA DELIBERAZIONE 181/2018/R/EEL**

Premessa

La presente Procedura espone le modalità operative che la Cassa applica ai fini di identificare le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2.1 della deliberazione 181/2018/R/eel e che sono in condizioni di sovracompensazione nell'anno 2016.

Nel seguito vengono utilizzati i seguenti riferimenti:

Linee Guida è la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020”;

Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 è la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy, pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza in data 15 giugno 2017;

Decreto legge 83/12: è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Decreto legge 91/14: è il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Deliberazione 507/2017 è la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel;

Deliberazione 655/2017/R/eel: è la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel;

Deliberazione 181/2018/R/eel è la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 181/2018/R/eel;

Determina 11/17: è la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità del 12 ottobre 2017, n. 11/2017.

La procedura è articolata in tre passi (o *step*), analogamente a quanto descritto negli Allegati A e B della deliberazione 507/2017/R/eel per gli anni 2011-2015:

- Primo *step*: calcolo della contribuzione al supporto alle fonti rinnovabili;
- Secondo *step*: verifica della contribuzione minima richiesta al supporto alle fonti rinnovabili;
- Terzo *step*: verifica della contribuzione minima richiesta secondo la clausola 189 delle Linee Guida.

1. Primo step: calcolo della contribuzione al supporto alle fonti rinnovabili per l'anno 2016.

Lettera A

Calcolare l'ammontare che l'impresa avrebbe dovuto pagare se non ci fosse stata nessuna agevolazione o degressività delle aliquote delle componenti A.

Detto calcolo deve essere fatto con riferimento a una ipotetica aliquota *Atot* e *Ae* uniformemente applicata (*flat*) ai prelievi di energia elettrica da ciascun POD dell'impresa nell'anno 2016.

Anche per l'anno 2016 devono essere distinti i consumi in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o superiore a 16,5 kW (indicati di seguito, rispettivamente, con BT1 e BT2), per effetto del decreto legge 91/14.

I valori da utilizzare sono evidenziati nella tabella seguente. Si ricorda che nell'anno 2016 la *Ae* è stata posta pari a zero per tutte le utenze, e pertanto nel medesimo anno l'aliquota *flat* relativa è nulla per tutte le utenze.

<i>centesimi di euro/kWh</i>	2016
POD AT/AAT: <i>Atot flat</i>	2,715
POD AT/AAT: <i>Ae flat</i>	0,000
POD MT: <i>Atot flat</i>	5,559
POD MT: <i>Ae flat</i>	0,000
POD BT1: <i>Atot flat</i>	10,416
POD BT1: <i>Ae flat</i>	0,000
POD BT2: <i>Atot flat</i>	6,809
POD BT2: <i>Ae flat</i>	0,000

Lettera B

Calcolare l'importo effettivamente pagato da ciascuna impresa nel 2016, in funzione dei prelievi effettivi dell'impresa, tenendo conto della degressività delle aliquote delle componenti A per i POD in alta/altissima tensione, dell'esenzione dall'aliquota prevista per i prelievi di energia elettrica superiori a 12 GWh e delle agevolazioni riconosciute per il medesimo anno 2016 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto legge 83/12.

Ai fini del calcolo dell'importo effettivamente pagato da ciascuna impresa, si deve anche tener conto del fatto che le imprese a forte consumo di energia elettrica non hanno diritto agli sconti previsti dal decreto legge 91/14 per i punti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW e per i punti in media tensione. Nel calcolo vanno pertanto considerati i recuperi operati dalla Cassa ai sensi del comma 1.2

della deliberazione 655/2017/R/eel (si ricorda invece che per l'anno 2016 le aliquote delle componenti A per i punti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW e per i punti in media tensione sono stati definiti applicando in modo indifferenziato gli sconti previsti dal decreto legge 91/14).

Lettera C

Calcolare l'ammontare totale delle riduzioni come differenza tra il risultato di cui alla Lettera A e il risultato di cui alla Lettera B.

Lettera D

Calcolare l'onere teorico che ciascuna impresa avrebbe dovuto sostenere per il supporto alle fonti rinnovabili.

Detto calcolo deve essere fatto con riferimento a una ipotetica aliquota A3* uniformemente applicata (*flat*) ai prelievi di energia elettrica di ciascun POD dell'impresa. Per l'anno 2016 l'aliquota della componente AE* *flat* è pari a zero.

I valori da utilizzare a tale scopo sono evidenziati nella tabella seguente:

centesimi di euro/kWh	2016
POD AT/AAT: A3* <i>flat</i>	2,527
POD AT/AAT: AE* <i>flat</i>	0,000
POD MT: A3* <i>flat</i>	5,226
POD MT: AE* <i>flat</i>	0,000
POD BT1: A3* <i>flat</i>	9,855
POD BT1: AE* <i>flat</i>	0,000
POD BT2: A3* <i>flat</i>	6,478
POD BT2: AE* <i>flat</i>	0,000

Lettera E

Calcolare l'effettivo contributo pagato da ciascuna impresa per il supporto alle fonti rinnovabili nel 2016 come differenza tra il risultato di cui alla Lettera D e il risultato di cui alla Lettera C

2. Secondo step: verifica della contribuzione minima richiesta al supporto alle fonti rinnovabili

La percentuale di contribuzione dell'anno 2016 è pari al rapporto tra il risultato di cui alla Lettera E e il risultato di cui alla Lettera D, espresso in percentuale.

Qualora tale percentuale di contribuzione sia pari o superiore al 15% per le imprese operanti nei settori dell'Annesso 3 alle Linee guida, oppure al 20% per quelle operanti nei settori dell'Annesso 5, l'impresa non è passibile di restituzione.

In questo caso la verifica ha termine.

In caso contrario, si deve passare allo *step* 3.

3. Terzo *step*: modalità di calcolo della *electro-intensity* per il 2016 e ulteriore verifica della contribuzione minima richiesta secondo la clausola 189 delle Linee Guida.

Per le imprese che non soddisfano la verifica di cui al precedente *step* nel 2016, la Cassa calcola l'indice di intensità energetica rispetto al Valore Aggiunto Lordo, in conformità a quanto previsto dal richiamato Annesso 4 delle Linee Guida (*electro-intensity*), ovvero il rapporto tra:

- al denominatore: la media triennale del VAL negli anni 2014-2016, calcolato come previsto dalla determina 11/2017;
- al numeratore: il costo dell'energia elettrica calcolato come prodotto tra:
 - i. la media triennale dei consumi di energia elettrica 2014-2016, inclusa l'energia elettrica autogenerata e autoconsumata in sito; ove per imprese di nuova costituzione non siano disponibili valori per l'intero triennio, la media si applica agli ultimi dati disponibili.
 - ii. il prezzo convenzionale di mercato dell'energia del 2016, come evidenziato nella tabella seguente.

Prezzo di riferimento	2016
centesimi di euro/kWh	11,611

La verifica del limite sul VAL deve essere così operata :

- a. Per le imprese che operano nei settori inclusi nell'Annesso 3 o dell'Annesso 5 alle Linee Guida e presentano un indice di *electro-intensity* superiore al 20%, il contributo minimo che dette imprese devono assicurare è pari alla somma di:
 - i. il valore assoluto del risultato di cui alla lettera E del primo *step*, come sopra calcolata, qualora essa risulti negativa;
 - ii. lo 0,5% della media triennale del VAL, come sopra calcolato, (ovvero, se inferiore, il 15% del risultato di cui alla lettera D del primo *step*), moltiplicato per la percentuale di adeguamento dell'anno 2016.
- b. Per le imprese che operano nei settori inclusi nell'Annesso 3 delle Linee Guida e che presentano un indice di *electro-intensity*, inferiore o uguale al 20%, il contributo minimo che dette imprese devono assicurare è pari alla somma di:

- i. il valore assoluto della Lettera E del primo *step*, come sopra calcolata, qualora essa risulti negativa;
 - ii. il 4% della media triennale del VAL come sopra calcolato (ovvero, se inferiore, il 15% del risultato di cui alla lettera D del primo *step*), moltiplicato per la percentuale di adeguamento dell'anno 2016.
- c. Per le imprese operano nei settori inclusi nell'Annesso 5 delle Linee Guida e che presentano un indice di *electro-intensity*, come calcolato sopra, inferiore o uguale al 20%, ovvero che operano in settori diversi da quelli inclusi nell'Annesso 3 e 5 delle Linee Guida ma sono incluse negli elenchi 2013 o 2014, il contributo minimo da assicurare è pari alla somma di:
- i. il valore assoluto della Lettera E del primo *step*, come sopra calcolata, qualora essa risulti negativa;
 - ii. il 20% del risultato di cui alla lettera D del primo *step*, moltiplicato per la percentuale di adeguamento dell'anno di riferimento di cui alla tabella seguente.

La percentuale di adeguamento dell'anno 2016 è pari al 45%.

Qualora la lettera E, come sopra calcolata, risulti inferiore all'importo calcolato nelle precedenti lettere a), b) o c), l'impresa è in condizioni di sovracompensazione. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 3.2 della deliberazione 181/2018/R/eel.